



Registro Italiano Dighe Ufficio di Milano

Via Cordusio 4 - 20123 Milano MI
Tel. 02/880041 - Fax 02/88004308

prot. RID/UPM/1085/06
del 31/05/2006

Al Commissario Regolatore
Straordinario del Lago d'Idro
Ing. Ettore Fanfani
Consorzio di Bonifica della Muzza
e della Bassa Lodigiana
Via Nino dall'Oro 4
26990 Lodi - LO
Rif. nota del 28.4.2006

COPIA

Al Registro Italiano Dighe
Via Curtatone 3
00185 Roma

Oggetto: Richiesta di modifica della limitazione d'invaso

Con nota del 28/04/2006 il Commissario Regolatore Straordinario del lago d'Idro ha trasmesso lo "Studio della capacità di laminazione delle piene del lago d'Idro", datato marzo 2006, a firma del Prof. Ing. Luigi Natale.

Con successiva nota del 08/05/2006 il Commissario Regolatore ha trasmesso il documento "Relazione aree allagabili Lago d'Idro", datato dicembre 2005 e redatto dal Prof. Alessandro Muraca per conto della Comunità Montana della Valle Sabbia, unitamente alla Relazione peritale asseverata dello studio TOPOGRAFIA DEL GARDA, in cui si assevera "che la quota sull'asta idrometrica m. 370,00 corrisponde alla quota I.G.M. s.l.m. di m. 367,96".

Con nota prot. n. 45/06/l.m. del 18 maggio 2006, l'Ingegnere Responsabile ing. G. Petroboni della traversa di Lago d'Idro ha relazionato sul fornello carsico apertosi sul terreno limitrofo al tracciato della galleria dello scarico di fondo del lago d'Idro in data 2 maggio 2006, e sulle misure di controllo della galleria eseguite in data 2 maggio e 8 maggio 2006.

Nella citata lettera del 28/04/2006, il Commissario Regolatore Straordinario del lago d'Idro ing. Fanfani ha richiesto modifica alla limitazione d'invaso affermando:

"Dallo studio inoltre si evince come sia possibile ridurre le limitazioni all'invaso attualmente poste, essendo state individuate con considerazioni prudenziali le massime quote di regolazione, che consentirebbero di invasare il lago mantenendo condizioni di assoluta sicurezza:

- per il periodo gennaio-luglio compresi + 368,80 (quota idrometro s.l.m.);
- per il periodo agosto-dicembre compresi + 368,50 (quota idrometro s.l.m.)."

In realtà, come da 8. Conclusioni dello Studio presentato, tale affermazione proviene dall'assunto di voler "garantire una condizione di sicurezza idraulica non peggiore di quella definita dal Disciplinary di Concessione vigente prima della limitazione d'invaso" e quindi dall'ipotesi di ammettere l'utilizzo della galleria di scarico parzializzata e dall'ipotesi di ammettere il raggiungimento della quota $Z_{MR} = + 372,23$

Segue

(corrispondente a quella raggiunta a partire dalla quota di massima regolazione di +270,00 con le opere di scarico in piena efficienza per le piene a più elevato tempo di ritorno 1000 anni).

Tale affermazione, poiché:

- non tiene in considerazione il giudizio già dato dalla Commissione di Collaudo ex art. 14 DPR 1363/59 dei lavori di stabilizzazione eseguiti sulla galleria di scarico di fondo e sulla precarietà ed utilizzabilità della stessa galleria,
- non tiene in considerazione le evidenze recentemente manifestatesi sulla progressione dei fenomeni carsici nel pendio attraversato dalla galleria, e soprattutto il fatto che la galleria, per evoluzione dei fenomeni da cui è interessata, può in ogni momento diventare indisponibile;
- ammette l'esonabilità in aree sede di insediamenti abitativi e produttivi (come indicato dalla relazione del prof. Muraca);
- non tiene in considerazione l'eventuale comportamento della frana in sinistra all'incile del fiume Chiese per elevati livelli d'invaso e consistenti correnti liquide al piede;

non può essere condivisa dallo scrivente Registro.

Lo Studio presentato, importante per il contributo conoscitivo che apporta al regime del Lago d'Idro, in ultima analisi dimostra l'incontrollabilità del lago nel caso di indisponibilità della galleria di scarico di fondo, anche per portate di piena a ridotti tempi di ritorno, con alta probabilità di raggiungimento di quote superiori alla 370,00 anche di metri, con esondazione di aree sede di insediamenti abitativi e produttivi.

Oltre a ciò si rappresenta che:

- per quanto riguarda la situazione amministrativa non risulta che la regione Lombardia abbia ancora definito il nuovo Concessionario dell'opera di sbarramento;
- per quanto riguarda la paleofrana in sponda sinistra del Fiume Chiese all'incile del lago lo scrivente Ufficio non riceve dati di controllo dal 2002 e non ha informazioni per quanto attiene ai sondaggi ed al monitoraggio in corso di esecuzione a cura di Arpa Lombardia;
- per quanto riguarda le nuove opere, lo scrivente Ufficio non ha informazioni riguardo allo stato di avanzamento delle attività di progetto.

Non risultano infine ancora assolti gli obblighi di legge inerenti l'iscrizione dell'opera di sbarramento al Registro Italiano Dighe per gli anni 2004, 2005 e 2006.

In conclusione di tutto quanto sopra esposto si conferma che l'utilizzo della risorsa idrica del Lago d'Idro non può avvenire che in condizioni di completa sicurezza e che pertanto ogni rivalutazione delle quote di esercizio deve essere subordinata alla realizzazione delle nuove opere (nuova traversa e nuova galleria di svaso) idonee a garantire tali condizioni, nonché all'acquisizione di un completo quadro conoscitivo della frana all'incile del lago.

Si conferma che l'utilizzo della galleria di fondo è ammissibile solo in regime operativo e giuridico di protezione civile.

Per quanto riguarda le procedure di protezione civile espresse nello Studio presentato, si rappresenta la necessità che siano sottoposte per discussione e approvazione agli uffici istituzionalmente competenti in materia (Prefettura, Provincia, regione, Comuni).

Si trasmette alla Sede Centrale del Registro Italiano Dighe copia della documentazione citata.

Si inviano i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Vittorio Maugliani)